

# COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

Provincia di Messina

## BANDO DI GARA

### PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI ED ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI SAN SALVATORE DI FITALIA PER ANNI DUE.

Il Comune di San salvatore di Fitalia, Via Colonnello Musarra 9, 98070 San Salvatore di Fitalia (ME) indice procedura aperta per la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale di San Salvatore di Fitalia.

#### 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di specialità medicinali, prodotti galenici, parafarmaci ed altri prodotti quotidianamente necessari alla Farmacia Comunale di San Salvatore di Fitalia.

Sono da considerarsi farmaci: le specialità medicinali registrate (art. 9 del R.D.03/03/1927, n. 478 s.m.i.), le specialità medicinali registrate dal Ministero della Sanità esenti dall'obbligo di prescrizione medica e rispondenti ai requisiti determinati dalla circolare del Ministero della Sanità n. 115 del 30/12/1975 s.m.i), farmaci generici, specialità medicinali ad uso veterinario. CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33690000-3;

Divisione in lotti: SI;

Opzioni: NO

Ammissibilità di varianti: NO

#### 3. DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto della fornitura avrà la durata di un anno circa e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto.

#### 4. VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo presunto della fornitura da affidare in appalto è pari ad € **216.000,00**, IVA esclusa

Il suddetto importo è da considerarsi indicativo. La somma totale presunta dell'appalto non impegna, pertanto, in alcun modo l'Ente, potendo detta somma, subire un incremento o un decremento, in relazione all'andamento del mercato o a nuove disposizioni legislative che potrebbero interessare il settore.

Pertanto nel caso di mancato raggiungimento del valore presunto indicato nell'appalto, nulla sarà dovuto ai contraenti a titolo di risarcimento. Per esigenze tecniche ed organizzative l'affidamento della fornitura sarà effettuato a favore di due concorrenti. L'importo complessivo presunto fissato per la gara verrà pertanto suddiviso in due lotti rispettivamente 60% (€ 129.600,00 IVA esclusa), a favore della concorrente migliore offerente, del 40%(€ 86.400,00 IVA esclusa), a favore della seconda concorrente migliore offerente, per ogni singolo lotto.

Ogni concorrente può partecipare per entrambi i lotti, ma può aggiudicarsene solo uno e nel caso che risultasse vincitore per entrambi i lotti verrà proclamato aggiudicatario solo per quello ove ha la migliore offerta per l'amministrazione, passando in capo al 2° classificato la seconda aggiudicazione. Solo se non vi fosse nessun concorrente o nessun aggiudicatario per uno dei due lotti, si procederà ad aggiudicarlo al partecipante vincitore nell'altro lotto, con le stesse condizioni dal medesimo offerte in fase di candidatura.

#### 5. LUOGO DI ESECUZIONE

La consegna delle forniture dovrà essere effettuata presso la Farmacia Comunale di San Salvatore di Fitalia sita in Via Gesù e Maria.

## **6. PROCEDURA DI GARA**

La gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Trattandosi della fornitura di medicinali relativi ad un servizio pubblico che riveste caratteristiche di prima necessità ed urgenza, si rende indispensabile aggiudicare l'appalto a due fornitori.

## **7. CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, in favore del concorrente che avrà proposto il miglior prezzo complessivo per l'intera fornitura desunto dall'applicazione dei ribassi offerti alle singole categorie di farmaci.

Si precisa che non saranno ammesse alla gara offerte che presentino ribassi inferiori a:

- a) Specialità rimborsabili SSN (esclusi equivalenti) 31,10% netto;
- b) Specialità non rimborsabili SSN 31,10% netto;
- c) Parafarmaci, galenici e omeopatici 29% netto;
- d) Prodotti da banco (OTC-SOP) 33% netto;
- e) Farmaci equivalenti ribasso in percentuale tenuto conto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

Ai soli fini dell'aggiudicazione, si precisa che l'incidenza percentuale delle cinque categorie di prodotti di cui sopra sull'importo posto a base di gara è la seguente:

- 45% specialità rimborsabili SSN;
- 26% specialità non rimborsabili;
- 13% parafarmaci, galenici e omeopatici;
- 7% prodotti da banco(OTC-SOP);
- 9% Farmaci equivalenti;

Le percentuali di cui sopra essendo rilevanti ai soli fini dell'aggiudicazione della gara non sono vincolanti per il comune e, pertanto, se nello svolgimento dell'appalto le stesse si rivelassero non rispondenti a realtà, il fornitore nulla potrà pretendere quale riconoscimento economico a suo favore pur restando lo stesso comunque obbligato a fornire tutto quanto ordinato dalla farmacia comunale.

Per ogni lotto l'Ente aggiudicante provvederà a conteggiare l'importo complessivo delle forniture tenendo conto della scontistica delle singole categorie di farmaci; la gara è aggiudicata alla ditta che ha presentato il miglior prezzo complessivo per lotto.

Le offerte dei concorrenti, per il fatto stesso della loro presentazione, sono vincolanti per gli stessi, fino al giorno della firma del contratto con il concorrente risultato vincitore che avrà luogo alla data che gli verrà notificata.

Le percentuali di extrasconto offerto oltre allo sconto minimo di legge dovranno restare invariate per tutta la durata contrattuale.

L'amministrazione procederà all'aggiudicazione definitiva solo dopo la presentazione di tutti i documenti comprovanti le dichiarazioni fatte in fase di gara, che l'aggiudicataria dovrà presentare entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria.

Il prezzo di aggiudicazione della fornitura si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere (spese di trasporto, imballo ecc.) salvo l'IVA.

Ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte si applica quanto disposto dall'art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/06. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo la procedura di cui al comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell'offerta ai sensi del comma 3 dell'art. 86.

Il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dagli artt. 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.

Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate.

## **8. MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento del prezzo della fornitura avrà luogo a seguito di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura e della regolarità contributiva. Il pagamento avverrà con emissione di mandato di pagamento nel termine previsto dalla normativa vigente. Le fatture dovranno riportare evidenziato lo sconto di aggiudicazione per ogni singola voce merceologica.

## **9. PENALITÀ**

In caso di irregolarità della fornitura saranno applicate le penali previste dal capitolato speciale di appalto.

## **10. SUBAPPALTO E CESSIONE**

Non è ammesso il subappalto ad esclusione del servizio di trasporto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

## **11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 63.

## **12. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE CONSORZI NONCHÉ DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE**

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/06, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme di raggruppamento previste nei paesi di stabilimento.

Nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e), non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e mandante/i andranno ad eseguire. In caso di aggiudicazione, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà essere prodotta scrittura privata autenticata con la quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta mandataria(capogruppo).

E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di una Associazione Temporanea o Consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Parimenti è fatto divieto di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora l'offerta sia stata presentata in Associazione o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del d.lgs 163/06 e successive modificazioni, pena l'esclusione delle imprese singole. I consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Non è ammessa la partecipazione di Imprese, anche in Associazione Temporanea di Imprese, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che abbiano in comune legali rappresentanti o direttori tecnici, con altre Imprese che partecipano alla medesima gara singolarmente o quali componenti di Associazioni Temporanee di Imprese, pena l'esclusione dalla gara sia della impresa controllante/collegante che delle imprese controllate/collegate, nonché delle Associazioni Temporanee di imprese ai quali le Imprese eventualmente partecipino.

Verranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un consorzio e le sue consorziate qualora indicate quali esecutrici della prestazione. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

### **13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:

#### **13.1. Requisiti di ordine generale**

a) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

#### **13.2 Requisiti di idoneità professionale**

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E. per attività che prevedano la fornitura di specialità medicinali;

b) possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e dei requisiti previsti dal D.M. Ministero della Sanità del 06/07/1999 e dalla L. 248/2006;

#### **13.3 Capacità economico-finanziaria**

a) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico. Tutta la documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di credito deve essere rilasciata dagli stessi alla ditta richiedente e partecipante alla selezione su carta intestata, sottoscritta da soggetti abilitati e chiusa in un plico sigillato e datato con data antecedente o contestuale a quella di scadenza per la presentazione delle offerte;

b) Fatturato per forniture analoghe a quella della presente gara, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) pari o superiore rispetto al valore posto a base di gara;

#### **13.4 Capacità tecnico – professionale**

a) esecuzione negli ultimi tre anni (2013-2015) di almeno dieci forniture nell'ambito dello stesso settore (si richiede la presentazione di un elenco delle principali forniture eseguite con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse). In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/06, ciascuna delle Imprese associate o consorziate deve

essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico - professionale. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dovranno essere posseduti complessivamente dal Raggruppamento o consorzio ordinario di cui all'art. 34 comma 1 lett. e), mentre le singole imprese associate o consorziate non potranno comunque avere valori inferiori al 60% per la mandataria (capogruppo) o per almeno un'impresa consorziata e al 20% per ciascuna delle mandanti o per ciascuna delle altre consorziate.

In caso di consorzio diverso da quello ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006 i requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico - professionale dovranno essere soddisfatti dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici della fornitura, mentre i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico- professionale dovranno essere soddisfatti dal consorzio(considerando cumulativamente i requisiti dei singoli consorziati), nella misura del 100%. In caso di partecipazione a riunioni di imprese o consorzi ordinari, la documentazione relativa al possesso del precedente requisito deve essere presentata da ogni impresa riunita o consorziata.

#### **14. AVVALIMENTO**

In attuazione dei disposti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato-può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avvalendosi del requisito di un altro soggetto.

Ai fini dell'ammissione alla gara mediante il ricorso dell'avvalimento di cui all'art. 49, dovrà essere fornita-a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

#### **15. CONTRIBUTO PER AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI**

Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno provvedere al pagamento del contributo dovuto all'Autorità di vigilanza in base alla L. 266/2005 per gli importi definiti dalla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza del 05/03/2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17/05/2014 ad oggetto: "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2014".

Il contributo previsto per la presente gara, in ottemperanza a quanto stabilito dalla suddetta deliberazione AVCP, è **esente** per ambedue i lotti.

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità di Vigilanza al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2014>

A comprova dell'avvenuto pagamento, le ditte concorrenti dovranno far pervenire con la documentazione di gara la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

La ricevuta del versamento dovrà contenere riferimento al CIG per il lotto di riferimento. Il mancato pagamento del contributo costituisce **causa di esclusione dalla gara**.

#### **16. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'istanza di partecipazione alla gara deve pervenire entro e non oltre le **ore 13.00 del giorno 07 APRILE 2016**.

Il plico contenente l'istanza, la documentazione amministrativa e l'offerta economica deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura ed indirizzato a

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO COMUNE CAPOFILA DI LONGI (ME)  
via Plebiscito, Località campetto plurimo, 98070 LONGI, (ME).

Il plico deve recare all'esterno l'intestazione del mittente, l'indirizzo dello stesso, il codice fiscale, numero di fax e PEC e riportare la dicitura "Istanza di partecipazione e offerta per l'affidamento della fornitura di specialità medicinali FARMACIA COMUNALE DI SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) per L'ANNO 2016.

**Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente.**

Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile.

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente bando.

Il plico, **a pena di esclusione**, dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente:

**"Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa" "Plico B - Offerta economica".**

**IL "PLICO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** dovrà contenere, a pena d'esclusione, la seguente documentazione per l'ammissione alla gara:

1) **Istanza di partecipazione alla gara** redatta in lingua italiana su carta resa legale e sottoscritta da un Legale Rappresentante o da un procuratore dell'Impresa (in tal caso allegare la relativa procura notarile contenente le dichiarazioni a corredo dell'offerta comunque conforme al mod. A allegato di seguito al presente disciplinare e contenente tutti i dati in esso richiesti) e **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi del DPR 445/2000 in competente bollo, nello schema predisposto e allegato al presente bando, debitamente compilato e sottoscritto, al quale dovrà essere unita copia fotostatica di valido documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore. L'utilizzo dei moduli stessi non è obbligatorio a condizione che siano contenute tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 con cui, tra l'altro, si attesta il possesso di tutti i requisiti previsti nel presente bando. L'Amministrazione comunque si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata.

Nel caso di Raggruppamento di imprese o consorzio, l'istanza di ammissione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuna delle imprese associate o consorziate, o designate dal consorzio quali esecutrici dell'appalto. L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa, oppure da un procuratore. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive;

2) **cauzione provvisoria** pari al due per cento (2%) dell'importo a base d'asta per ogni singolo lotto sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Ente.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma

2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'Ente, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti e consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;

3) **capitolato speciale di appalto** debitamente sottoscritto per accettazione delle condizioni in esso contenute dal legale rappresentante della ditta concorrente. In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, il capitolato deve essere sottoscritto per accettazione da tutte le imprese appartenenti al raggruppamento;

4) **referenze bancarie** di cui al punto 13.3;

5) **ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici** di cui al precedente punto 15;

6) **(Solo nel caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art.49 del D.lgs. 163/2006) documentazione prevista dall'art. 49 - comma 2, lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) - g)** rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui al medesimo articolo e di cui al punto 14 del presente bando.

**IL "PLICO B - OFFERTA ECONOMICA"** dovrà contenere, a pena di esclusione, **l'offerta economica, redatta in competente bollo, esclusivamente nello schema predisposto e allegato al presente bando**, sottoscritta dal Legale Rappresentante, la quale dovrà contenere in cifre ed in lettere, l'indicazione del ribasso percentuale per ogni fascia di farmaci che il concorrente si dichiara disposto ad offrire per l'esecuzione della fornitura **per ciascun lotto della presente gara**. In caso di raggruppamento di imprese o consorzi di imprese, l'offerta dovrà essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese temporaneamente raggruppate/consorziate e nel caso di consorzio non ordinario da tutte le imprese adibite all'esecuzione delle prestazioni, nonché dal consorzio stesso.

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dei plichi relativi all'offerta economica, in quanto la mancanza di un documento di natura amministrativa di cui è richiesto l'inserimento all'interno del Plico A comporterà l'esclusione del concorrente e non saranno considerate eventuali dichiarazioni prodotte dal concorrente stesso attestanti la presenza della documentazione mancante all'interno del Plico B.

La mancanza, l'incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da inserire nei plichi A e B determina l'esclusione dalla gara del concorrente ad eccezione delle integrazioni sanabili ai sensi del bando.

#### **17. ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI:**

La documentazione per partecipare alla gara: bando di gara, modelli di istanza e offerta e capitolato speciale di appalto sono reperibili **sul sito internet [www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it](http://www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it)** e del Comune di Longi (ME) Capofila CUC ([www.comunelongi.it](http://www.comunelongi.it))

Tutte le informazioni inerenti la gara e la documentazione per partecipare ad essa potranno essere richieste al Responsabile dell'Ufficio CUC **Ing. Basilio Sanseverino** tel. 3398263494 o al componente dell'ufficio CUC : **Antonino Prattella** tel.3384787480.

#### **18. OPERAZIONI DI GARA**

La seduta di aggiudicazione è fissata per il giorno 11/04/2016 alle ore 10,00 presso la Sede Municipale del Comune di Longi.

la Commissione procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste pervenute nel termine indicato e valuterà la documentazione inviata ai fini dell'ammissione alla gara. Esperito tale adempimento, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte per le Ditte ammesse.

#### **19. VALIDITA' OFFERTA**

I concorrenti ammessi alla gara hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di espletamento della gara se, per motivi imputabili alla stazione appaltante, non si sia pervenuti alla stipula del contratto.

#### **20. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

A garanzia degli obblighi assunti la ditta aggiudicataria dovrà presentare la cauzione definitiva secondo le modalità e le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto.

#### **21. STIPULA DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante procederà alla stipulazione del contratto mediante forma pubblica amministrativa con il soggetto aggiudicatario dopo la scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 11 c. 10 del D.Lgs. 163/2006, salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 in merito all'esecuzione anticipata della prestazione. Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà :

- a) Prestare la cauzione definitiva;
- b) Costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
- c) Presentare l'atto costitutivo in caso di ATI;
- d) Presentare il Modello GAP.

#### **22. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO APPALTATORE.**

In caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 D.Lgs. n. 163/2006, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, l'Ente può procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n.

163/2006 se l'importo delle prestazioni da completare è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto stesso, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici.

Qualora il fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché le prestazioni siano già state realizzate per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo delle prestazioni non superi l'importo delle soglie di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Ente può procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

### **23. ADEGUAMENTO CONVENZIONE CONSIP**

La stazione appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 qualora si verificano le condizioni ivi indicate, si riserva il diritto di recesso di contratti aggiudicati in qualsiasi momento nel rispetto delle previsioni di legge.

### **24. CONTROVERSIE**

Qualora insorgano controversie tra l'amministrazione comunale e la ditta aggiudicataria in ordine all'applicazione o all'interpretazione del capitolato speciale di appalto e del conseguente contratto è competente il Foro di Patti.

Non è previsto il ricorso all'arbitrato ai sensi dell'art. 241 del Codice dei contratti pubblici.

### **25. TRATTAMENTO DEI DATI**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a criteri di liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e comunque nel rispetto della legge citata sia con supporti cartacei sia informatici.

### **26. PUBBLICITA' DEL BANDO E DELL'AGGIUDICAZIONE**

Il bando e l'avviso di aggiudicazione dell'appalto saranno pubblicati secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.. e dagli artt. 1 e 4 della L.r. n.12/2011.

### **27. SPESE CONTRATTUALI E PER LE PUBBLICAZIONI**

Sono a carico degli aggiudicatari pro – quota in proporzione ai lotti.

In particolare, per quanto concerne le spese per le pubblicazioni, si sottolinea che ai sensi dell'art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012 (convertito con modificazioni in L. 221/2012) “a partire dai bandi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dell'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione”.

### **28. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in materia che si applicano per l'appalto di forniture oggetto del presente bando, nonché al capitolato speciale di appalto.

San Salvatore di Fitalia, li 11/02/2016

F.to Il Responsabile della C.U.C  
Ing.Basilo sanseverino

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI ED ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI SAN SALVATORE DI FITALIA PERIODO 01/05/2016-29/04/2017.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA**

Oggetto del presente capitolato è la fornitura ordinaria di specialità medicinali farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale di San Salvatore di Fitalia. Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

**ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO**

Il contratto avrà durata di circa un anno, a decorrere dalla data di stipula del contratto. Nelle more della stipula di detto contratto, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di chiedere che vengano soddisfatte le esigenze temporanee di fornitura fino a detto termine.

**ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO**

L'ammontare globale presunto della fornitura, per tutta la durata dell'appalto, è pari ad € 216.000,00 (IVA esclusa). L'ammontare presunto, per il 1° lotto è pari ad € 129.600,00 (IVA esclusa), per il 2° lotto è pari ad € 86.400,00 (IVA esclusa).

I suddetti importi sono da considerarsi indicativi.

Non viene redatto il DUVRI in quanto non vengono individuati rischi da interferenze.

**ART. 4 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura dovrà essere effettuata mediante consegna frazionata secondo necessità con le seguenti modalità:

1. dotazione di dispositivi di collegamento e trasmissione ordini via modem e/o via internet compatibili con il programma gestionale attualmente in uso;
2. obbligo di almeno 1 (uno) rifornimento giornaliero il cui orario dovrà essere definito dal Direttore della Farmacia. Le ditte aggiudicatriche dovranno comunque in ogni caso essere disponibili per una eventuale ulteriore consegna giornaliera, dietro richiesta del direttore.
3. Le spese di trasporto per tutte le consegne effettuate sono a totale carico delle ditte aggiudicatriche.
4. Le forniture dovranno comunque essere effettuate anche per minime quantità.
5. Consegna franco indirizzo dei prodotti richiesti avuto riguardo all'urgenza della richiesta stessa e comunque entro le ore 9,30 del mattino ed entro le ore 17,00 del pomeriggio.
6. Le ditte aggiudicatriche dovranno assumersi l'onere del trasporto dei resi relativi a prodotti non movimentati relativamente a confezioni ancora vendibili fornite alla farmacia a decorrere dall'inizio del rapporto contrattuale, dietro specifica richiesta scritta del direttore della farmacia. Inoltre le ditte aggiudicatriche dovranno garantire il ritiro delle specialità variate nella composizione o nelle indicazioni terapeutiche per le quali le ditte provvedono direttamente al ritiro tramite fornitori.
7. Le Ditte dovranno garantire che siano fatte salve, durante il trasporto, le condizioni di conservazione dei prodotti termolabili così come previsto dalla legislazione vigente in materia.
8. Dovranno altresì garantire che i prodotti al momento della consegna abbiano almeno 8 mesi di validità riferita alla data di scadenza.
9. In servizio di turno di guardia farmaceutica le forniture dovranno essere assicurate anche nelle giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali secondo le modalità descritte ai punti precedenti.
10. Le ditte aggiudicatriche dovranno essere provviste di tutte le specialità di medicinali di uso corrente, di prodotti stupefacenti e di specialità ad uso veterinario.
11. Con cadenza mensile dovrà essere consegnato al Direttore della farmacia, a richiesta anche su supporto magnetico, il listino relativo ai prodotti di parafarmaco, specialità da

banco con l'indicazione delle eventuali campagne promozionali od offerte speciali alle quali la farmacia di San Salvatore di Fitalia avrà diritto di aderire qualora queste fossero vantaggiose rispetto agli sconti ottenuti in gara.

12. rispetto della normativa in materia di HACCP ai sensi del D.Lgs 167/2007.

13. fornitura di prodotti, in caso di variazione di prezzo, con prezzi aggiornati;

#### **ART. 5 - PAGAMENTI**

Il prezzo applicato in fattura sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine. La regolarità delle forniture sarà verificata dal Direttore dell'esecuzione.

Il pagamento verrà effettuato nei termini previsti dalla normativa vigente.

Le fatture dovranno riportare il prezzo scontato per ogni singola voce merceologica.

#### **ART. 6 – VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE**

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento delle forniture;

b) per il certificato di attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

#### **ART. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### **ART. 9 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE**

A garanzia degli obblighi assunti la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva in base a quanto previsto dall'art. 113 comma 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le disposizioni dell'art. 113 comma 3 e 5 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## **ART. 10 – SUBAPPALTO**

Senza il preventivo consenso della stazione appaltante è fatto assoluto divieto di subappaltare la fornitura o cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione prestata e il risarcimento dei danni subiti.

## **ART. 11 - INADEMPIMENTI, PENALITA', RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO**

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti le forniture stesse.

Il giudizio sull'accettabilità di un prodotto sarà riservato al Direttore dell'esecuzione.

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, avrà diritto di ottenere l'immediata sostituzione della merce, a spese del fornitore, compreso l'eventuale risarcimento dei danni.

In caso di ritardata o mancata consegna, la stazione appaltante, senza obbligo di darne comunicazione, si riserva la facoltà di provvedere altrove, a spese e danni del fornitore medesimo.

La risoluzione del contratto di appalto potrà avvenire:

- per mutuo consenso delle parti;
- per inadempienza di una della parti.

La stazione appaltante, in particolare, ha diritto di provvedere alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni azione di rivalsa per il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- abbandono dell'appalto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali;
- inosservanza di uno o più impegni contrattuali assunti;
- in caso di frode o fallimento;
- in caso di cessione non autorizzata in tutto o in parte del presente contratto;
- per ogni altra inadempienza che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.

Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione in merito.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Qualora il fornitore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, la stazione appaltante si rivarrà sul deposito cauzionale prestato a titolo di risarcimento del danno.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine della fornitura, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore le - prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione.

#### **ART. 12 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE**

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006.

Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui al D.lgs 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

### **Art. 13 - TRATTAMENTO DATI**

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

### **ART. 14 – CONTROVERSIE**

Il Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al contratto di fornitura di cui al presente capitolato è quello di Patti.

Non è previsto il ricorso all'arbitrato ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

### **ART. 15 – ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO**

Sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro ad esclusione dell'IVA, nonché qualsiasi onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai propri dipendenti.

Sono a carico delle ditte aggiudicatarie pro-quota le eventuali spese previste per il funzionamento della commissione. Tali spese dovranno essere versate prima della stipula del contratto.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente al comune di San salvatore di Fitalia e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Saranno inoltre, in ogni caso, esclusivo carico alla ditta aggiudicataria tutte le responsabilità, per ritardi e per inadempimenti di qualsiasi genere nell'esecuzione del contratto.

Riguardo le spese contrattuali e per la pubblicazione, le stesso sono a carico degli aggiudicatari pro – quota in proporzione ai lotti.

In particolare, per quanto concerne le spese per le pubblicazioni, si sottolinea che ai sensi dell'art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012 (convertito con modificazioni in L. 221/2012) "a partire dai bandi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dell'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione".

### **ART. 16 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Ente e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

### **ART. 17 - ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Ai sensi dell'art.1341, comma 2, del Codice Civile, l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 del presente capitolato.

Per accettazione

---